

Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: diritto di opzione aggiungere le seguenti: ove ciò sia consentito dall'atto costitutivo, dallo statuto o dall'assemblea.

* **4. 301.** Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: delega agli amministratori aggiungere le seguenti: entro il limite temporale eventualmente stabilito dal regolamento del mercato.

4. 90. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 9, lettera b), dopo le parole: per escludere aggiungere le seguenti: con atto motivato.

4. 300. Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

4. 295. Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

Al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) consentire agli statuti di prevedere che determinate clausole siano modificabili soltanto all'unanimità;

4. 93. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 9, sopprimere la lettera d).

4. 296. Lettieri, Santagata, Frigato, Mantini.

Al comma 9, lettera d), sostituire le parole da: prevedendo fino a: recesso a con

le seguenti: consentendone l'esercizio anche per previsione statutaria, e prevedendolo come forma alternativa di.

4. 306. Santagata, Mantini, Lettieri, Frigato.

Al comma 9, lettera d), dopo le parole: socio dissenziente aggiungere le seguenti: , eventualmente modificando in suo favore i termini temporali.

* **4. 302.** Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 9, lettera d), dopo le parole: socio dissenziente aggiungere le seguenti: , eventualmente modificando in suo favore i termini temporali.

* **4. 305.** Mantini, Lettieri, Santagata, Frigato.

Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: ed introducendo la possibilità di ricorso al giudice, in sede di giurisdizione volontaria, al fine di determinare il valore della partecipazione del recedente in caso di mancanza di consenso tra le parti al riguardo.

4. 303. Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

Al comma 9, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e stabilendo altresì che il predetto valore, in caso di mancato accordo, possa essere definito dal tribunale, in camera di consiglio, in base alle indicazioni fornite da un perito nominato dal presidente del tribunale del circondario dove ha sede la società.

4. 307. Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere che le società possano deliberare, con le medesime maggioranze

previste per gli aumenti di capitale, riduzioni del capitale, nel rispetto delle disposizioni di tutela dei creditori previste dalla normativa comunitaria. Gli amministratori devono mettere a disposizione degli azionisti, prima dell'assemblea, una relazione indicante le finalità dell'operazione, l'interesse della società che la giustifica e i criteri di base ai quali è stato stabilito il prezzo di rimborso. L'iscrizione della delibera nel registro delle imprese deve essere preceduta dalla verifica da parte del Tribunale dell'avvenuto adempimento delle condizioni richieste, soltanto se la riduzione del capitale è superiore ad un terzo e ne fanno richiesta tanti soci assenti o dissenzienti che rappresentino almeno il 5 per cento del capitale. In materia di riduzione del capitale per perdite, non devono essere previste norme, a tutela dei terzi e dei creditori, più severe rispetto a quelle previste dalla seconda direttiva in materia societaria 77/91/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1976; in caso di riduzione del capitale al di sotto del limite legale, salvo lo scioglimento della società se questa è insolvente, devono essere previsti un rafforzamento degli obblighi di informazione della società ed altre forme di tutela dei creditori sociali, tenuto anche conto delle eventuali esigenze di continuità dell'impresa sociale.

4. 98. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) fissare il *quorum* non oltre il 4 per cento per l'esercizio dell'azione di responsabilità attualmente regolata dall'articolo 2409 del codice civile;

4. 95. Pisapia.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

e) fissare il *quorum* non oltre il 2 per cento per l'esercizio dell'azione di respon-

sabilità attualmente regolata dall'articolo 2409 del codice civile;

4. 94. Pisapia.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere che la denuncia di gravi responsabilità nell'adempimento dei doveri degli organi di gestione e di controllo nonché l'azione di responsabilità possano essere adottati dal pubblico ministero su segnalazione dei soci, dei creditori e dei dipendenti;

4. 97. Pisapia.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere, in caso di elementi tali da far ritenere la sussistenza di gravi responsabilità nell'adempimento dei doveri degli amministratori o dell'organo di controllo, che i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale possano denunciare i fatti al tribunale;

4. 96. Pisapia.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere per le società che non facciano attualmente ricorso al mercato dei capitali di rischio che lo statuto possa disciplinare, anche al fine di risolvere conflitti fra i soci, criteri e limiti per l'esclusione del socio, riconoscendo il diritto di acquisto delle azioni del socio escluso da parte della società o degli altri soci.

4. 297. Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) prevedere il diritto di recesso in favore dei soci dissenzienti da delibera-

zioni di modifica dello statuto, con le quali siano introdotti o soppressi limiti alla circolazione delle azioni.

4. 99. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Alla rubrica premettere le parole: Principi generali in materia di.

* **4. 309.** Pecoraro Scanio, Cento.

Alla rubrica premettere le parole: Principi generali in materia di.

* **4. 311.** Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

Alla rubrica premettere le parole: Principi in materia di.

4. 310. Siniscalchi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
ART. 4-bis. - (Fusioni fra società per azioni). 1. Le fusioni fra società per azioni, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, non comportano violazione del divieto di accordare prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie di cui all'articolo 2358 del codice civile.

4. 01. Lettieri, Mantini, Frigato, Santagata.

(A.C. 1137 – Sezione 3)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Società cooperative).

1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa

connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, con riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci;

c) disciplinare la cooperazione costituzionalmente riconosciuta, conformemente ai principi della disciplina vigente, valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta;

f) riservare l'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo alle società cooperative costituzionalmente riconosciute.

2. In particolare, la riforma delle società cooperative diverse da quelle di cui al comma 1, lettera b), è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o

che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitario possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere la possibilità per le società cooperative di trasformarsi, con procedimenti semplificati, in società lucrative, fermo il disposto di cui all'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi

eventualmente maturati, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

h) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Sono comunque escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo le banche popolari e gli istituti della cooperazione bancaria in genere.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

(Società cooperative).

Sopprimerlo.

***5. 1.** Olivieri, Kessler.

Sopprimerlo.

***5. 12.** Cento.

Sopprimerlo.

***5. 13.** Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

Sopprimerlo.

***5. 44.** Grandi, Pistone, Pisapia.

Sopprimerlo.

***5. 51.** Pisapia.

Sopprimerlo.

***5. 293.** Pinza, Benvenuto, Delbono, Giovanni Bianchi, Ruggeri.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguar-

dia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h)*;

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

****Testo alternativo dei relatori di minoranza, onn. Finocchiaro e Pinza**

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta.

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società coopera-

tive a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ritorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i

relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h*);

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

****5. 2.** Olivieri, Kessler.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta;

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h)*;

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

****5. 14.** Detomas.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 5. (*Società cooperative*). - 1. La riforma della disciplina delle società cooperative di cui al titolo VI del libro V del codice civile e alla normativa connessa è ispirata ai principi generali previsti dall'articolo 2, in quanto compatibili, nonché ai seguenti principi generali:

a) assicurare il perseguimento dello scopo mutualistico da parte dei soci cooperatori;

b) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

c) favorire la partecipazione dei soci cooperatori alle deliberazioni assembleari e rafforzare gli strumenti di controllo interno sulla gestione;

d) limitare, in conformità con il dettato costituzionale, il controllo dell'autorità governativa alla cooperazione costituzionalmente riconosciuta;

2. In particolare, la riforma è ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che alle società cooperative si applichino, in quanto compatibili con la disciplina loro specificamente dedicata, le norme dettate rispettivamente per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata a seconda delle

caratteristiche dell'impresa cooperativa e della sua capacità di coinvolgere un elevato numero di soggetti;

b) prevedere che le norme dettate per le società per azioni si applichino, in quanto compatibili, alle società cooperative a cui partecipano soci finanziatori o che emettono obbligazioni. La disciplina dovrà assicurare ai soci finanziatori adeguata tutela, sia sul piano patrimoniale sia su quello amministrativo, nella salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dai soci cooperatori. In questa prospettiva disciplinare il diritto agli utili dei soci cooperatori e dei soci finanziatori e i limiti alla distribuzione delle riserve, nonché il ristorno a favore dei soci cooperatori, riservando i più ampi spazi possibili all'autonomia statutaria;

c) prevedere, al fine di incentivare il ricorso al mercato dei capitali, salve in ogni caso la specificità dello scopo mutualistico e le riserve di attività previste dalle leggi vigenti, la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, dotati di diversi diritti patrimoniali ed amministrativi;

d) prevedere norme che favoriscano l'apertura della compagine sociale e la partecipazione dei soci alle deliberazioni assembleari, anche attraverso la valorizzazione delle assemblee separate ed un ampliamento della possibilità di delegare l'esercizio del diritto di voto, sia pure nei limiti imposti dalla struttura della società cooperativa e dallo scopo mutualistico;

e) prevedere che gli statuti stabiliscano limiti al cumulo degli incarichi e alla rieleggibilità per gli amministratori, consentendo che gli stessi possano essere anche non soci;

f) consentire che la regola generale del voto capitaro possa subire deroghe in considerazione dell'interesse mutualistico del socio cooperatore e della natura del socio finanziatore;

g) prevedere anche per le cooperative il controllo giudiziario disciplinato dall'ar-

articolo 2409 del codice civile, salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385;

h) definire la cooperazione costituzionalmente riconosciuta e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria;

i) eliminare il controllo dell'autorità governativa sulle cooperative diverse da quelle di cui alla lettera *h*);

l) coordinare la disciplina delle società cooperative con quella sulla cooperazione bancaria.

****5. 52.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Manzini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone.

Sopprimere il comma 1.

5. 278. Mantini, Frigato, Lettieri, Santagata.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: normativa connessa aggiungere le seguenti: , da emanare con apposito decreto legislativo nei limiti temporali previsti dall'articolo 1,

5. 260. Lettieri, Frigato, Santagata.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: normativa connessa aggiungere le seguenti: , da emanare con apposito decreto legislativo,

5. 249. Pecoraro Scanio, Cento.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: ai principi generali previsti fino a: non ché.

5. 58. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: lasciando inalterati il fine e la natura peculiari delle società cooperative.

5. 56. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: lasciando inalterata la natura peculiare delle società cooperative.

5. 57. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: in quanto compatibili aggiungere le seguenti: lasciando inalterato il fine delle società cooperative.

5. 55. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 277. Santagata, Lettieri, Mantini, Frigato.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) salvaguardare la natura mutualistica delle società cooperative.

5. 59. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: assicurare il perseguimento aggiungere le seguenti: della funzione sociale delle cooperative, nonché.

5. 60. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dello scopo mutualistico con le seguenti: degli scopi mutualistici.

5. 61. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: mutualistico aggiungere le seguenti: da parte della società cooperativa e in ogni caso.

5. 62. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

*Al comma 1, lettera a), dopo la parola: mutualistico aggiungere le seguenti: , coe-
rentemente con l'evoluzione dei bisogni della società,*

5. 63. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: operatori.

5. 64. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le seguenti: e valorizzare l'imprenditorialità delle società cooperative.

5. 65. Pisapia.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le seguenti: nonché dei soci di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

5. 66. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le parole: nonché dei soci di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

5. 54. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: operatori aggiungere le seguenti: nonché dei soci di cui all'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

5. 53. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

***5. 15.** Detomas.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) favorire l'accesso delle società cooperative al mercato dei capitali anche attraverso un'adeguata tutela dei soci finanziatori;

***5. 45.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) favorire l'accesso nel capitale delle società cooperative degli investitori istituzionali;

5. 67. Pistone, Rizzo.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) valorizzare l'efficienza imprenditoriale delle cooperative;

5. 68. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) valorizzare l'imprenditorialità delle cooperative;

5. 69. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) ampliare il ruolo dell'autonomia statutaria;

5. 70. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere un sistema di norme che offra alle società cooperative un contesto normativo coerente con le finalità mutualistiche;

5. 71. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere un sistema di norme che garantisca funzionalità al sistema delle cooperative nel rispetto delle finalità mutualistiche.

5. 72. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere un sistema di norme che elimini gli spazi di incertezza che riguardano le decisioni delle società cooperative.

5. 73. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) prevedere un sistema di norme che semplifichi la normativa sulle società cooperative.

5. 74. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) semplificare la disciplina delle società cooperative.

5. 75. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), e) ed f).

5. 291. Mantini.

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) ed f).

5. 286. Frigato, Mantini, Santagata, Lettieri.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 3.** Olivieri, Kessler.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 16.** Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 46.** Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 76.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 77.** Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 276.** Lettieri, Frigato, Santagata, Mantini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

***5. 285.** Siniscalchi.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) disciplinare la cooperazione secondo i principi di cui all'articolo 45 della Costituzione, valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, predisponendo i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando a tal fine, ove possibile, le associazioni di categoria.

5. 19. Detomas.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) definire cooperazione costituzionalmente riconosciuta quella che destina prevalentemente gli utili a finalità mutualistiche.

5. 78. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: costituzionalmente riconosciuta.

5. 81. Pisapia.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera.

5. 23. Detomas.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti: esclusivo riferimento alle società che svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, fatte salve le caratteristiche strutturali dell'impresa, la natura delle attività e dei processi produttivi, nonché la volontà soggettiva dei potenziali soci e le condizioni oggettive del mercato del lavoro.

5. 79. Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti: e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando a tal fine prioritariamente le associazioni di categoria.

5. 21. Detomas.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti: e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, valorizzando anche le funzioni delle associazioni di categoria.

5. 22. Detomas.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con riferimento alle società fino alla fine della lettera con le seguenti:

con riferimento allo scambio mutualistico che intercorre tra i soci e la cooperativa, nello svolgimento dell'attività.

- 5. 248.** Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: con riferimento alle società *fino alla fine della lettera con le seguenti:* valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, facendo comunque salve le disposizioni relative ai prestiti sociali.

- 5. 17.** Detomas.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: con riferimento alle società *fino alla fine della lettera con le seguenti:* valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando a tal fine prioritariamente le associazioni di categoria.

- 5. 18.** Detomas.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: con riferimento alle società *fino alla fine della lettera con le seguenti:* valorizzandone gli istituti diretti al perseguimento dello scopo mutualistico, e predisporre i relativi strumenti di vigilanza, utilizzando anche le associazioni di categoria.

- 5. 20.** Detomas.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: costituzionalmente riconosciuta, con *aggiungere la seguente:* esclusivo.

- 5. 80.** Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in

possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

- *5. 83.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Saglia, Leo, Foti, Airaghi, Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

- *5. 299.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Degennaro, Volontè.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

- *5. 252.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Pecoraro Scanio, Cento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: svolgono la propria attività *fino alla fine della lettera con le seguenti:* , in possesso dei requisiti richiamati dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, svolgono la propria attività prevalentemente in favore dei soci o che comunque si avvalgono, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, e renderla riconoscibile da parte dei terzi.

***5. 280.** (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Lettieri, Frigato, Mantini, Santagata.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: alle società che *aggiungere le seguenti:* , in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,

5. 84. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevalentemente in favore dei soci *con le seguenti:* anche in favore dei soci.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: prevalentemente delle prestazioni *con le seguenti:* anche delle prestazioni.

5. 26. Detomas.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevalentemente in favore dei soci *con le seguenti:* non solo in favore dei soci.

5. 25. Detomas.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: prevalentemente in favore dei soci *con le seguenti:* con i soci.

5. 47. Grandi, Benvenuto, Pistone.

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: prevalentemente delle prestazioni *con le seguenti:* non esclusivamente delle prestazioni.

5. 24. Detomas.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le caratteristiche strutturali dell'impresa, la natura delle attività e dei processi produttivi, nonché la volontà soggettiva dei potenziali soci e le condizioni oggettive del mercato del lavoro;

5. 82. Agostini, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , e renderla riconoscibile nei confronti dei terzi.

5. 85. Sergio Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 4.** Olivieri, Kessler.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 27.** Detomas.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 102.** Pisapia.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 103.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

***5. 271.** Mantini, Santagata, Lettieri, Frigato.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: costituzionalmente riconosciuta.

****5. 86.** Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, la lettera c), sopprimere le parole: costituzionalmente riconosciuta.

****5. 87.** Pisapia.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , conformemente ai principi della disciplina vigente,

5. 28. Detomas.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: agli articoli 3, 45 e 53 della Costituzione, nonché.

5. 88. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: agli articoli 3 e 45 della Costituzione, nonché.

5. 89. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: all'articolo 45 della Costituzione, nonché.

5. 90. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: conformemente aggiungere le seguenti: ai criteri, nonché.

5. 92. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ai principi con le seguenti: ai criteri, ai principi, nonché al dettato della.

5. 91. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: principi aggiungere le seguenti: e al dettato.

5. 93. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti: ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e della legge 3 aprile 2001, n. 142.

5. 94. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti: ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e della legge 31 gennaio 1992.

5. 95. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti: ed in particolare del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

5. 96. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: vigente aggiungere le seguenti: ed in particolare del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

5. 97. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

***5. 98.** (Nuova formulazione) Saglia, Di Teodoro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

***5. 251.** (Nuova formulazione) Pecoraro Scanio, Lento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

***5. 279.** (Nuova formulazione) Lettieri, Santagata, Mantini, Frigato.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: valorizzandone sino alla fine, con le seguenti: favorendo il perseguimento dello scopo mutualistico e valorizzandone i relativi istituti.

***5. 98-bis.** (Nuova formulazione) Degenaro, Volontè.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: ed in particolare dell'istituto del ristoro.

5. 99. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , fatto salvo comunque quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nonché dalle leggi 31 gennaio 1992, n. 59, e 3 aprile 2001, n. 142.

5. 100. Pistone, Rizzo.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , e mantenere gli strumenti di finanziamento in essere.

5. 101. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) sopprimere il limite di cui all'articolo 3 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

5. 104. Benvenuto, Agostini, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Manzini, Pistone.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

***5. 29.** Detomas.